

Regolamento per l'utilizzo dell'area di sosta camper
approvato con del. C.C. n.

Articolo 1 – Individuazione dell'area

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata di sosta temporanea, in seguito citata come "Area sosta camper" sita in Via Massena (all'interno dell'area destinata a parcheggio pubblico denominata "Parcheggio Selvagreca").
Per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada.
2. L'area è costituita **n. 06 (sei)** piazzole attrezzate pavimentate; l'area destinata alla sosta delle auto-caravan (e dei veicoli ad esse assimilabili) è dotata di colonnina per l'erogazione di energia elettrica, di pubblica illuminazione, di impianto per lo scarico delle acque grigie, di dispositivo di erogazione dell'acqua potabile.
4. La sosta è consentita, fino ad esaurimento della disponibilità, solo su queste piazzole, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro.
5. Il Comune può affidare la gestione dell'area ad un soggetto terzo, mediante apposita convenzione, conservando la titolarità dell'area e delle strutture.
6. L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale, o un eventuale gestore, non rispondono di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.
7. Il Comune di Lodi ha facoltà di dotare l'area camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali oltre che in osservanza del Regolamento adottato in materia di videosorveglianza dal Comune di Lodi.
8. L'area sosta camper è istituita con ordinanza, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 285/1992.

Articolo 2 – Accesso nell'area

1. La sosta all'interno dell'Area sosta camper è permessa a auto-caravan, camper e altri veicoli assimilabili rispondenti alla definizione di cui all'Art.54 c.1 lettera m) del D.Lgs. n.285/1992: *".. veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.."*;
2. All'interno dell'Area sosta camper non sono ammesse roulotte, tende o simili. Le auto-caravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non devono in alcun modo occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (considerando anche la proiezione sul piano orizzontale di tende parasole od di altre strutture aggettanti). I veicoli dovranno inoltre essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area e dovranno sostare esclusivamente all'interno degli spazi appositamente delimitati (piazzole);
3. L'accesso all'Area sosta camper è inoltre vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dei veicoli di servizio in uso all'Amministrazione Comunale.

4. L'accesso all'area è comunque garantito anche alle auto-caravan che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua potabile senza fruire delle piazzole di sosta.
5. Non sono permessi altri utilizzi dell'area. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
6. Le aree di sosta sono aperte tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.
7. L'accesso all'area di sosta ed ai servizi può essere subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe i cui importi e le modalità di pagamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.
8. L'accesso all'area può essere interdetto con ordinanza mediante opposizione di adeguata segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora si rendesse necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'area, potatura delle essenze arboree o altre ragioni di pubblico interesse

Articolo 3 – Durata della sosta

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Regolamento Regionale 19.01.2018 n°3, la sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 (settantadue) ore e comunque per un massimo di 2 notti consecutive senza possibilità di rientro nelle successive 24 ore; l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

Articolo 4 – Obblighi e divieti

1. E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. ovvero il deposito di materiali di varia natura all'esterno dei veicoli.
2. All'interno dell'Area sosta camper è vietato:
 - a) sostare lungo i tratti viari interni all'area di sosta camper ma esterni alle singole piazzole o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
 - b) scavare ogni genere di buche, anche di piccole dimensioni;
 - c) asportare materiali ed oggetti di proprietà comunale;
 - d) lavare e stendere panni all'esterno dei veicoli;
 - e) sostare in modo prolungato con il motore acceso;
 - f) accendere fuochi, utilizzare fornelli da campeggio, barbecue o analoghe attrezzature;
 - g) utilizzare all'esterno delle auto-caravan televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.
 - h) lasciare animali incustoditi (anche all'interno delle auto-caravan) oltre che per salvaguardarne l'incolumità anche al fine di evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliergli le deiezioni, nel rispetto del vigente regolamento comunale ovvero della specifica normativa in materia.

- i) danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti all'interno dell'Area sosta camper ovvero delimitanti la medesima.
 - j) piantare picchetti o analoghi dispositivi per cui si determini il danneggiamento o manomissione del suolo pubblico;
 - k) modificare, alterare, danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.
 - l) svolgere attività rumorose all'interno della fascia oraria 20.00 ÷ 07,00.
3. Durante lo stazionamento, è consentito unicamente l'utilizzo degli stabilizzatori di norma in dotazione alle auto-caravan, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio, un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di sosta assegnata o danno alla pavimentazione della piazzola stessa.
4. Gli utenti possono:
- a) procedere all'approvvigionamento dell'acqua potabile ed allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto secondo le modalità individuate.
 - b) prelevare acqua potabile dall'apposita presa presente presso il punto carico/scarico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione, e convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.
5. L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.
6. Gli utenti devono provvedere alla pulizia della piazzola occupata, dell'area di carico/scarico delle acque grigie e nere in ragione del loro uso.
7. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.
8. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal medesimo art. 185 del D.Lgs. n. 285/1992.
9. E' fatto obbligo durante la circolazione delle auto-caravan di tenere obbligatoriamente chiusi gli scarichi e di accertarsi che non vi siano perdite di liquami organici.
10. Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.
11. I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.
12. Il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nelle piazzuole è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose.
13. E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito dal presente regolamento.
14. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese ovvero a rifondere le spese conseguenti all'amministrazione comunale.
15. Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da

consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

Articolo 5 - Sanzioni

1. Con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e i servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.
2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.
3. La violazione del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.
4. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni violazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (Art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
5. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia locale, è disciplinata dalla Legge 24 Novembre 1981 n°. 689.
6. Qualora la gestione dell'area sia affidata ad un gestore esterno, lo stesso è impegnato a collaborare con il Corpo di Polizia Locale nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Articolo 6 - Tariffe

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare le tariffe per l'accesso all'Area sosta camper nonché per la sola operazione di carico acqua potabile e scarico acque grigie e nere.
2. Le tariffe stabilite per la sosta a pagamento e le modalità di pagamento sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale.
3. La Giunta comunale può prevedere la costituzione di un deposito cauzionale da parte degli utenti.

Articolo 7 - Gestione dell'Area sosta camper

1. Il presente articolo disciplina la gestione delle aree di sosta e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Le aree di sosta ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale della Città di Lodi;
 - b) tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;

- c) tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.
- 3. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto della Giunta Comunale.
- 4. Le modalità di gestione, gli adempimenti, gli obblighi di registrazione e trasmissione ai fini della rilevazione statistica, le tariffe per l'utilizzo dell'Area di Sosta Camper sono stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.